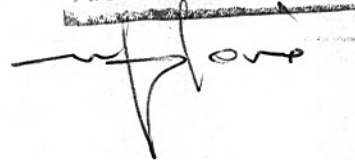


ALL. 2
201504215/023

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio FLORIO



STATUTO DELLA FONDAZIONE.....

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata " _____ " con sede legale in _____.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

Art. 2 – Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le proprietà indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionale di cui articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- sostenere la formazione continua dei lavoratori stabilendo anche organici rapporti con i fondi interprofessionali.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità di formazione nel settore sopra indicato, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- condurre attività di progettazione, consulenza, informazione e formazione e altre attività connesse nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- delle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 – Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri della Giunta Esecutiva nell'ambito delle deleghe attribuite, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 – Membri della Fondazione

I membri della fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- L'istituto di istruzione secondaria Michele Buniva di Pinerolo (TO);
- L'istituto di istruzione secondaria Sella Aalto Langrange di Torino;
- L'istituto di istruzione secondaria Alberto Castigliano di Asti;
- L'istituto di istruzione secondaria Giulio Natta di Rivoli (TO);
- L'istituto di istruzione secondaria Olivetti di Ivrea (TO);
- L'agenzia formativa Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la Qualità;
- L'agenzia formativa En. A.I.P. Piemonte;
- L'agenzia formativa C.I.A.C. Sc.r.l. "Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale;
- L'agenzia formativa CNOS-FAP Regione Piemonte;
- L'agenzia formativa Il. RR. Salotto e Fiorito;
- L'agenzia formativa Associazione C.I.O.F.S. – F.P. Piemonte;
- Collegio Provinciale Geometri Asti;
- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- ACEA Pinerolese Energia Srl
- Asti Servizi Pubblici S.p.A. (A.S.P.S.p.A.);
- QueSiTe S.r.l.;
- C.V.A. S.p.A.;
- Pracatinat s.c.p.a.;
- ATC – Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino – ora ATC del Piemonte Centrale – Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte Centrale;
- Unione Industriale della Provincia di Asti;
- Studio B.G.R. Architettura;
- Fondazione Torino Wireless;
- Politecnico di Torino;
- Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- Environment Park S.p.A.;
- Comune di Pinerolo;
- Comune di Asti.

I summenzionati Fondatori sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Istituti di istruzione secondaria superiore;
- Strutture formative;
- Imprese e/o associazioni;
- Dipartimento universitario;
- Enti locali

Successivamente alla costituzione della Fondazione e non prima che siano decorsi tre anni dalla costituzione, possono divenire Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

La candidatura per diventare Fondatore deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata al Consiglio di Indirizzo che entro trenta giorni dal ricevimento della stessa dovrà decidere in ordine alla candidatura. La candidatura è accettata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei membri del Consiglio di Indirizzo.

Con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata da inviarsi nel termine di cui sopra, il Consiglio di Indirizzo comunicherà al richiedente la propria decisione in ordine alla candidatura ed in caso di decisione positiva comunicherà altresì la categoria cui il nuovo Fondatore dovrà essere inserito ai sensi del presente articolo nonché i punti/voti assegnati allo stesso all'interno della categoria stessa.

- Partecipanti

Successivamente alla costituzione della Fondazione, possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiori a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

La candidatura per diventare Partecipante deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata al Consiglio di Indirizzo che entro trenta giorni dal ricevimento della stessa dovrà decidere in ordine alla candidatura. La candidatura è accettata con il voto unanime dell'intero Consiglio di Indirizzo.

Con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata da inviarsi nel termine di cui sopra, il Consiglio di Indirizzo comunicherà al richiedente la propria decisione in ordine alla candidatura ed in caso di decisione positiva comunicherà altresì la categoria cui il nuovo Partecipante dovrà essere inserito ai sensi del presente articolo nonché i punti/voti assegnati allo stesso all'interno della categoria stessa.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto e ogni altra determinazione, organizzativa ed economica, utile al funzionamento e all'espletamento delle attività della fondazione.

Art. 8 – Esclusione e recesso

Con una deliberazione assunta con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei suoi membri, il Consiglio di Indirizzo può escludere dalla Fondazione un Fondatore per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Per quanto attiene i Partecipanti, gli stessi possono essere esclusi per gli stessi motivi previsti per i Fondatori e di cui al presente articolo. La deliberazione in ordine all'esclusione di un Partecipante è assunta dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei suoi membri.

Il Fondatore/Partecipante escluso non potrà pretendere la restituzione dei contributi, a qualsiasi titolo versati, né avrà alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Ogni controversia relativa all'esclusione di un Fondatore e/o di un Partecipante sarà soggetta alla procedura arbitrale prevista dall'art. 23 del presente statuto.

I Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e con obbligo di preavviso di almeno sei mesi.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore dei conti.

Art. 10 – Consiglio di Indirizzo: funzioni

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

In particolare, il Consiglio:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- decide sull'esclusione di Fondatori e Partecipanti ai sensi dell'articolo 8;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;

- nomina il Presidente della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

Art. 11 – Consiglio di Indirizzo: durata e composizione

Il Consiglio di Indirizzo resta in carica un triennio.

Il Consiglio di Indirizzo si compone di 13 membri.

Ciascuna categoria di Fondatori procederà ad una nomina diretta di 2 membri quali propri rappresentanti membri del Consiglio di Indirizzo. Tale nomina dovrà essere approvata con 11 dei punti/voti assegnati all'interno della categoria.

I restanti n. 3 membri del Consiglio di indirizzo saranno nominati dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero dei membri del Consiglio di Indirizzo nominati dall'Assemblea di Partecipazione non potrà superare un terzo dei membri del Consiglio di Indirizzo espressione dei Fondatori.

I rappresentanti sono nominati dall'Assemblea di Partecipazione sulla base di liste presentate da ciascun Fondatore e/o Partecipante che, da solo o unitamente ad altri Fondatori e/o Partecipanti, posseggano complessivamente almeno 7 punti/voti assegnati all'interno della propria categoria.

Ciascun Fondatore e/o Partecipante può presentare una lista di uno o più candidati fino ad un massimo di tre nomi, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo. Ciascun Fondatore e/o Partecipante può votare per una sola lista.

A ciascun candidato di ciascuna lista viene attribuito un numero di preferenze pari al quoziente tra il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli sulla lista.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista.

La maggioranza degli rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione dovrà essere individuata tra i candidati elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti: saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista più votata.

I rimanenti rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione saranno scelti dalle liste di minoranza e ai fini della loro nomina si procederà nel modo seguente: i candidati indicati in tali liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente secondo il numero delle preferenze ottenute e risulteranno eletti quelli che in graduatoria avranno ottenuto il numero di preferenze più elevato.

Nell'eventualità in cui uno dei soggetti eletti sulla base della procedura sopra illustrata non accetti la carica oppure non possa accettare la carica o non possenga più i requisiti per la carica, verrà nominato membro al suo posto il secondo votato della medesima lista. Tale criterio di sostituzione si applicherà anche nell'eventualità in cui il secondo candidato della lista non accetti la carica e così fino ad esaurimento dei

candidati. Se tutti i candidati della lista non accettino la carica o non possano accettarla oppure non posseggano più i requisiti per la carica, si dovrà procedere ad una nuova elezione di tutti i membri del Consiglio di Indirizzo nominati dall'Assemblea di Partecipazione.

Le liste presentate dai Fondatori e/o Partecipanti dovranno essere depositate presso la sede della Fondazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Partecipazione per consentire al Consiglio di Indirizzo di verificarne la regolarità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente Statuto per assumere le rispettive cariche.

I membri del Consiglio di Indirizzo dovranno essere scelti fra persone legate da un rapporto di collaborazione con un Fondatore o un Partecipante. Tale rapporto con il Fondatore e/o il Partecipante dovrà sussistere per tutta la durata della carica e pertanto, ove venga meno, il membro del Consiglio di Indirizzo decadrà automaticamente dalla carica.

Sono cause di ineleggibilità l'interdizione, l'inabilità, il fallimento, la condanna e l'inabilitazione anche temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità accertata all'esercizio di funzioni direttive presso Enti pubblici o privati nonché quelle eventualmente previste dalla normativa di settore.

La delibera di nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo è scindibile. Pertanto, nell'eventualità in cui uno dei soggetti eletti sulla base delle due procedure sopra illustrate (nomina diretta da parte di ciascuna categoria di Fondatori e votazione per lista da parte dell'Assemblea di Partecipazione) non accetti la carica oppure non possa accettare la carica o non posseda più i requisiti per la carica, la nomina rimarrà efficace per i membri che l'hanno accettata.

Nell'eventualità in cui il soggetto che non accetti la carica oppure non possa accettare la carica o non posseda più i requisiti per la carica sia stato scelto per nomina diretta da parte di una categoria di Fondatori, tale categoria avrà il diritto di procedere ad un'altra nomina fino all'individuazione della totalità dei membri del Consiglio di Indirizzo di sua designazione. Nel caso in cui sia un soggetto nominato dall'Assemblea di Partecipazione si applicherà il criterio di sostituzione sopra illustrato.

Fermo restando quanto sopra stabilito in merito alla sostituzione dei soggetti neo-eletti, ove per dimissioni, revoca o per qualsivoglia motivo, un membro del Consiglio di Indirizzo cessasse dalla carica, nel caso in cui sia uno dei soggetti scelti per nomina diretta da parte di una categoria di Fondatori, tale categoria avrà il diritto di procedere ad un'altra nomina fino all'individuazione della totalità dei membri del Consiglio di Indirizzo di sua designazione. Nel caso in cui cessi un soggetto nominato dall'Assemblea di Partecipazione si procederà alla sostituzione dello stesso mediante nuova elezione con voto di lista.

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo nominati in sostituzione di precedenti membri cessati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

La carica di membro del Consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto in merito alla prima nomina in sede di costituzione della fondazione, durante la prima riunione del Consiglio di Indirizzo che si deve tenere entro e non oltre 10 giorni dall'elezione del nuovo Consiglio di Indirizzo, i membri eleggono al proprio interno, con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$, il Presidente della Fondazione.

Art. 12 – Consiglio di Indirizzo: funzionamento

Il Presidente della Fondazione convoca il consiglio di Indirizzo, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i membri; coordina inoltre i lavori del consiglio di Indirizzo, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio possono tenersi in audio-videoconferenza.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei suoi componenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti il Consiglio di Indirizzo delibera:

- la nomina dei due membri della Giunta Esecutiva;
- la nomina e la revoca del Revisore dei conti;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto.

Con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, il Consiglio di Indirizzo delibera;

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Salvo che lo Statuto non determini diversamente, le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti alla riunione.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede e convoca il Consiglio di Indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 14 – Giunta esecutiva: funzioni

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

La Giunta esecutiva gestisce la Fondazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento delle finalità della Fondazione essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Fondazione e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi della stessa.

Fatta salva la competenza generale di cui al comma che precede, alla Giunta esecutiva spetta l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- il progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;
- lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 15 - Giunta esecutiva: durata e composizione

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, di cui due scelti dal Consiglio di Indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione.

Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore fa parte di diritto della Giunta esecutiva.

Un membro della Giunta esecutiva deve essere nominato dai Fondatori facenti parte della categoria Enti locali con il voto favorevole di 12 punti / voti assegnati all'interno della categoria stessa.

Il Presidente della Fondazione presiede e fa parte di diritto della Giunta esecutiva.

La delibera di nomina dei membri della Giunta esecutiva è scindibile. Pertanto, nell'eventualità in cui uno dei soggetti nominati non accetti la carica oppure non possa accettare la carica o non possenga più i requisiti per la carica, la nomina rimarrà efficace per i membri che l'hanno accettata.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati; in tal caso, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, il suddetto Organo provvede alla sostituzione del membro revocato nominando tempestivamente un nuovo membro. Tale procedimento di sostituzione vale anche in caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altro motivo.

Tutti i membri della Giunta esecutiva nominati in sostituzione di precedenti membri cessati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

I membri della Giunta esecutiva dovranno essere scelti fra persone che sono legate da un rapporto di collaborazione con un Fondatore. Tale rapporto con il Fondatore dovrà sussistere per tutta la durata della carica e pertanto, ove venga meno, il membro della Giunta esecutiva decadrà automaticamente dalla carica.

Sono cause di ineleggibilità l'interdizione, l'inabilità, il fallimento, la condanna e l'inabilitazione anche temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità accertata all'esercizio di funzioni direttive presso Enti pubblici o privati nonché quelle eventualmente previste dalla normativa di settore.

Art. 16 – Giunta esecutiva: funzionamento

Il Presidente della Fondazione convoca la Giunta esecutiva, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i

membri; coordina inoltre i lavori della Giunta esecutiva, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni della Giunta esecutiva possono tenersi in audio-videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta esecutiva si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Giunta esecutiva. In caso di parità di voto, il voto del Presidente prevarrà.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire alla Giunta esecutiva, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Art. 17 – Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti vanno da un numero minimo di 5 ad un massimo di 15 e sono nominati dal Consiglio di indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei competenti del Consiglio stesso.

I membri del Comitato tecnico-scientifico devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione e restano in carica per un triennio.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca ed in tal caso il Consiglio di Indirizzo procederà prontamente alla nomina del sostituto del componente del Comitato tecnico-scientifico cessato dalla carica. Il sostituto così nominato cesserà dalla carica al naturale termine del Comitato tecnico-scientifico.

Sono cause di ineleggibilità l'interdizione, l'inabilità, il fallimento, la condanna e l'inabilitazione anche temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità accertata all'esercizio di funzioni direttive presso Enti pubblici o privati nonché quelle eventualmente previste dalla normativa di settore.

La carica di membro del Comitato tecnico-scientifico è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva e/o del Consiglio di Indirizzo.

Alla prima riunione dopo la nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico, i membri eleggono al proprio interno, con il voto favorevole dei 3/4, il Presidente del Comitato, il quale presiederà le riunioni del Comitato nonché procederà alla sua convocazione.

Il Comitato tecnico-scientifico deve riunirsi almeno ogni due mesi e viene convocato dal Presidente del Comitato con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica). Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono tenersi in audio-videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Ove sia necessario per svolgere in maniera più celere ed efficiente le proprie funzioni, il Comitato tecnico-scientifico può costituire gruppi di lavoro composti da un numero minimo di 2 ad un massimo di 5 persone scelte tra i componenti del Comitato tecnico-scientifico.

Ciascun gruppo di lavoro così costituito dovrà eleggere a maggioranza al proprio interno un Presidente che si occuperà di organizzare il calendario dei lavori e delle riunioni del gruppo, senza obblighi di formalità, ma con modalità tali da garantire la piena informativa e la possibilità di partecipazione ai membri del gruppo di lavoro.

Art. 18 – Assemblea di partecipazione: funzioni

L'Assemblea ha soltanto funzione consultiva e formula pareri e proposte non vincolanti sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Oltre alla funzione consultiva di cui sopra, l'Assemblea:

- nomina n. 3 membri del Consiglio di Indirizzo con le modalità specificate all'art. 11 del presente statuto;
- nomina un membro della Giunta esecutiva con le maggioranze *infra* specificate.

Art. 19 – Assemblea di partecipazione: funzionamento

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea è convocata secondo le modalità fissate per la convocazione del Consiglio di Indirizzo e deve essere convocata almeno una volta l'anno. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi in audio-videoconferenza.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base di punti/voto ripartiti all'interno dell'Assemblea di partecipazione con le seguenti regole: il 90% dei punti/voto è attribuito ai Fondatori ed il restante 10% tra i partecipanti come determinato dal Consiglio di indirizzo in sede di ammissione.

I punti/voto spettanti ai Fondatori saranno indicati nel Regolamento della Fondazione.

In caso di modifiche nei Fondatori approvate dal Consiglio di indirizzo a norma del presente statuto, i punti/voto saranno ripartiti diversamente, senza necessità di modifiche del presente statuto, all'interno della tipologia di fondatori di riferimento, purché consti il consenso unanime degli altri Fondatori aderenti alla medesima tipologia e sempre nel rispetto del limite di 1/5 dei punti voto per ciascun tipologia sopra stabilito.

L'Assemblea di partecipazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati e delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto assegnati, mentre in seconda

convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto assegnati e delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti.

Art. 20 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo con le maggioranze indicate nell'art. 12 e deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto. Può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Indirizzo con le maggioranze richieste per la sua nomina, senza che occorra la giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 21 – Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli organi gestori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 22 – Scioglimento della Fondazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile.

È facoltà dei Fondatori richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alle insindacabili valutazioni dell'Arbitro Unico di cui all'art. 23 che segue.

Lo scioglimento della Fondazione può altresì essere deliberato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi di quanto previsto all'art. 10 e all'art. 12 del presente statuto. Il Consiglio inoltrerà la relativa istanza all'Autorità di vigilanza anche ai fini della nomina dei liquidatori e dell'attribuzione dei relativi poteri.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, i beni mobili costituenti il patrimonio vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo. I beni mobili non costituenti il patrimonio tornano invece nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23 – Controversie

Tutte le controversie relative al presente statuto comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la Fondazione.

L'arbitrato così instaurato sarà rituale e di diritto. E' ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Nel caso in cui la controversia non sia sottoponibile ad Arbitrato, sarà competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale.

Art. 24 – Responsabilità verso Terzi

Per le obbligazioni assunte dalla Fondazione risponderà soltanto la Fondazione stessa

In nessun caso i singoli Fondatori possono essere gravati per le obbligazioni derivanti da disavanzi di gestione o assunte dagli organi della Fondazione da cui possono derivare obblighi di contribuzione in denaro.

Art. 25 – Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La nomina del primo Presidente è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

La prima nomina degli altri organi statutari sarà effettuata entro trenta giorni dalla costituzione della Fondazione.

Art. 26 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.